

TURISMO CONFCOMMERCIO, biennio retributivo 19/07/1996

Add1996, il giorno 19 del mese di luglio

tra

FEDERALBERGHI
FIPE
FAITA
FIAVET
INTERSIND
con la partecipazione di CONFCOMMERCIO

e

FILCAMS CGIL
FISASCAT CISL
UILTuCS UIL

in applicazione di quanto stabilito dal protocollo sul costo del lavoro 23 luglio 1993 e dall'articolo 156 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 si stipulata

la presente ipotesi di accordo per il rinnovo della parte retributiva del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo.

Art. 1 - Retribuzione.

L'art. 112, comma 1 del CCNL Turismo sostituito dal presente:

"Ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale corrisponde un valore di paga base nazionale conglobata mensile che si raggiunge entro il 1° gennaio 1998 con le gradualite le decorrenze sottoindicate.

1 lug-96 1 ott-96 1 mar-97 1 gen-98
personale qualificato

A	270	1.565.270	1.620.000	1.711.216	1.820.676
B	240	1.391.351	1.440.000	1.521.081	1.618.378
1	213	1.234.824	1.278.000	1.349.959	1.436.311
2	183	1.060.905	1.098.000	1.159.824	1.234.014
3	165	956.554	990.000	1.045.743	1.112.635
4	148	858.000	888.000	938.000	998.000
5	130	753.649	780.000	823.919	876.622
6S	120	695.676	720.000	760.541	809.189
6	116	672.486	696.000	735.189	782.216
7	100	579.730	600.000	633.784	674.324

1 lug-96 1 ott-96 1 mar-97 1 gen-98

personale qualificato - 18

4	815.100	843.600	891.100	948.100
5	715.966	741.000	782.723	832.791
6S	660.892	684.000	722.514	768.730
6	638.862	661.200	698.430	743.105
7	550.743	570.000	602.095	640.608

personale qualificato - 16

4 772.200 799.200 844.200 898.200
5 678.284 702.000 741.527 788.959
6S 626.108 648.000 684.486 728.270
6 605.238 626.400 661.670 703.995
7 521.757 540.000 570.405 606.892

2. Per i lavoratori extra, il compenso orario onnicomprensivo lordo di cui all'art. 61, comma 4, del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 determinato come segue.

1 lug-96 1 ott-96 1 mar-97 1 gen-98

4 16.314 16.597 17.036 17.570
5 15.549 15.819 16.238 16.746
6S 14.887 15.144 15.546 16.033
6 14.683 14.937 15.333 15.813
7 13.765 14.003 14.374 14.825

Art. 2 - Previdenza complementare volontaria.

Le parti stipulanti, in attuazione di quanto previsto dal CCNL 6 ottobre 1994 per i dipendenti da aziende del settore Turismo, concordano di dare avvio, attraverso la prevista Commissione tecnica paritetica di cui al richiamato CCNL, a partire dal 1° settembre 1996, ai lavori preparatori per la costituzione del Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i lavoratori del settore Turismo, al fine di garantirne l'effettiva operatività nei tempi che saranno concordati tra le stesse parti in relazione alle emanate norme regolamentari in materia.

Le parti dovranno, inoltre, definire gli aspetti costitutivi e funzionali del Fondo medesimo, prevedendo un sistema a capitalizzazione individuale a contribuzione definita, nonché le clausole attraverso le quali si possa verificare nel tempo la persistenza dei presupposti costitutivi del Fondo.

In tale ottica, principi informativi del sistema di previdenza complementare dovranno essere:

- pariteticità delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro negli organi di amministrazione e di controllo, sulla base delle contribuzioni che saranno configurate;
- pluralità di gestori del Fondo in coerenza con le previsioni di legge;
- attuazione del miglior rapporto possibile tra costi gestionali e rendimenti.

Quanto sopra fatto salve le eventuali analoghe iniziative adottate in materia sulla base della legislazione di Regioni a statuto speciale.

Le parti stabiliscono di fissare al 31 dicembre 1997 il termine per la definizione di quanto sopra stabilito.

Art. 3 - Quadri.

L'indennità di funzione di cui all'art. 105 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 determinata in lire 90.000 per la categoria A e in lire 80.000 per la categoria B, con decorrenza dal 1° gennaio 1997.

Il contributo dovuto alla Cassa di assistenza sanitaria per i Quadri - Qu.A.S. incrementato di lire 70.000 annue a carico del lavoratore, con decorrenza dal 1997.

L'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo assume tra i suoi scopi istituzionali la formazione dei quadri. Il Comitato Direttivo

dell'E.B.N.T. incaricato di elaborare le conseguenti modifiche statutarie e sottoporle all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 4 - Enti Bilaterali.

Le quote contrattuali di servizio stabilite dall'art. 6 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 per il finanziamento degli enti bilaterali sono riscosse dagli Enti Bilaterali territoriali o, comunque, qualora gli stessi non vi provvedano, dall'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo, che provvede ad imputare le quote in appositi conti regionali, in conformita quanto previsto dal protocollo d'intesa del 2 luglio 1991.

Le parti si danno atto che nel computo degli aumenti di cui all'art. 1 della presente ipotesi di accordo, si tenuto conto della obbligatoriet del contributo dello 0,20% su paga base e contingenza a carico delle aziende.

Conseguentemente, con decorrenza dal 1° gennaio 1997, l'impresa che ometta il versamento delle suddette quote tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari allo 0,20% di paga base e contingenza.

L'e.d.r. di cui al comma precedente viene corrisposto per quattordici mensilite non utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.